

ALLEGATO "A" al n. 7.791 REP. e al n. 1.582 RACC.

STATUTO della "FONDAZIONE LA CASA ONLUS"

1/

Istituzione

E' istituita in Padova una Fondazione denominata "FONDAZIONE LA CASA ONLUS".

La Fondazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997.

La Fondazione ha sede in Padova, Via del Commissario n. 42.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.


Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e successive modifiche e integrazioni.

2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale,



senza discriminazione di genere, nazionalità, religione.

La Fondazione svolge la sua attività nei seguenti settori:

assistenza sociale e socio-sanitaria; istruzione; formazione; beneficenza.

Nell'ambito di tali attività la fondazione intende promuovere come attività istituzionali la realizzazione di iniziative destinate a sovvenire alle situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso, per favorire così l'inserimento lavorativo nel tessuto economico-produttivo e promuovere l'integrazione sociale nel territorio della Regione Veneto.

Sarà suo obiettivo attivare iniziative per:

- studiare le cause e le conseguenze del disagio abitativo ed elaborare e diffondere studi, proposte teoriche e pratiche per coadiuvare le istituzioni nelle scelte politiche a favore delle persone;


- promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia prevalentemente destinata a sperimentare buone pratiche per il reperimento, la costruzione, l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione di immobili e di alloggi che abbiano come utilizzatori finali lavoratori immigrati e loro famiglie;

- realizzare direttamente o in collaborazione con altri iniziative utili all'inserimento delle persone a rischio di esclusione sociale o in difficoltà come, a solo titolo esem-

plificativo: a) attività di istruzione, formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale, con particolare riguardo agli immigrati; b) momenti di approfondimento e di dialogo che consentano una maggiore conoscenza e comprensione fra lavoratori e categorie imprenditoriali, rappresentanti della pubblica amministrazione, della società civile e delle istituzioni religiose e pastorali.

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività con parere unanime del consiglio direttivo;
- partecipare ad associazioni enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al contrasto del disagio abitativo; la Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costi-



tuzione degli organismi anzidetti con parere unanime del consiglio direttivo;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo con parere unanime del consiglio direttivo.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del primo comma dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/97 ad eccezione di tutte quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale e tutte quelle attività direttamente accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

3

#### Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.

4

#### Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;


- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dai contributi e dalle eventuali quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi; in particolare, le rendite potranno



essere erogate direttamente a favore delle persone bisognose di alloggio, indicate all'art. 2) secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio Direttivo; i cespiti patrimoniali, sempre secondo modalità stabilite con regolamento del Consiglio Direttivo, potranno essere messi a disposizione a titolo gratuito od a titolo oneroso in favore di enti, onlus, associazioni o cooperative senza scopo di lucro che ne facciano godere i propri appartenenti.

5

#### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il Presidente deve curare che il bilancio di previsione sia sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo tre mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio e che il bilancio consuntivo sia redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed approvato dal Consiglio Direttivo nei trenta giorni successivi.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la distribuzione e la destinazione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a

favore di altre ONLUS che facciano parte della medesima e unitaria struttura; questi debbono essere impiegati solo per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' tuttavia consentita la costituzione di riserve vincolate a singole iniziative istituzionali od a fini solidaristici.

6

#### Fondatori

Sono "fondatori costituenti", in considerazione dell'intervento alla costituzione la "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova", l'"Associazione A.C.L.I. Provinciali di Padova", la "Nuovo Villaggio - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" e la "Banca Popolare Etica - Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata".

Possono diventare "Fondatori", nominati tali con delibera adottata all'unanimità del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio direttivo.

7

#### Partecipanti Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla so-



pravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle misure e nella forma, dal consiglio direttivo.

8

#### Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il consiglio direttivo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

9

#### Prerogative degli aderenti e sostenitori

La qualifica di aderente o sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della fondazione, che intende avere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dai successivi artt. 13 e 17

10

#### Gli organi

Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, l'Organo di revisione contabile. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di membro del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, dell'Organo di Revisione Contabile hanno durata quinquennale e saranno retribuite secondo le decisioni del Consiglio direttivo in osservanza alle disposizioni dell'art.10 comma sei lett. C del d.lgs 460/97.

11


#### Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne esegue le deliberazioni; ha la rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con tutti i poteri ad essa relativi ivi compresi quello di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti determinandone le attribuzioni ed i poteri; provvede agli affari urgenti negli intervalli tra le sedute del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, sottoponendone le decisioni relative alla ratifica degli stessi nella prima riunione utile.

Sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

12



### Il Vice-Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Sostituisce il Presidente su sua richiesta, ovvero in caso di necessità, assenza o impedimento anche nella rappresentanza della Fondazione.

13

### Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Nel primo quinquennio dalla costituzione i membri del Consiglio Direttivo sono espressi dagli Enti fondatori come segue:

n. 1 nominato dalla "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova"

n. 1 nominato dall'"Associazione ACLI Provinciali di Padova"

n. 1 nominato dalla "Nuovo Villaggio - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata"

n. 1 nominato dalla "Banca Popolare Etica - Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata".

A partire dal secondo quinquennio il consiglio sarà integrato con i consiglieri espressi da ciascun fondatore nominato con delibera del consiglio direttivo come previsto dall'art. 6, e un consigliere espresso dall'assemblea di partecipazione.


Qualora, nel corso del quinquennio, venga a mancare un consi-

gliere il sostituto, nominato dallo stesso Ente che aveva espresso quello cessato, scade insieme ai consiglieri in carica al momento della nomina.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente per la medesima durata di cinque anni. Nomina il Direttore, orientando e verificando il suo operato. Ha facoltà di distribuire deleghe tra i propri membri, specificandone limiti e durata.

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale ed amministrativa della Fondazione; dispone di tutti i poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per la destinazione - nell'ambito delle attività istituzionali - degli utili o avanzi di gestione; approva il bilancio preventivo e consuntivo; delibera l'accettazione di contributi, donazioni, lasciti; delibera sull'eventuale assunzione di personale dipendente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in mancanza, dal Vice-Presidente ovvero ancora dal consigliere più anziano d'età, presso la sede della Fondazione o altrove purchè in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in ogni caso, almeno quattro volte l'anno mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, recapitato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può essere



fatta anche per telefax, telegramma o telefono, almeno tre giorni prima.

Esso deve essere in ogni caso convocato, qualora ne facciano richiesta almeno due componenti.

Fatto salvo quanto stabilito negli artt. 2, 16, 19 e 20, per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a condizione che il voto favorevole sia espresso da tutti i membri del Consiglio Direttivo espressi dagli originari Enti fondatori.

14

#### Il direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce la natura e la durata dell'incarico.

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione; in particolare cura la tenuta della contabilità della Fondazione; predispone lo schema dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo e adempie le incombenze fiscali e civilistiche; dirige, quando c'è, il personale dipendente non dirigente e svolge ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo, ai cui lavori partecipa senza diritto di voto.

In ragione di tale attività, la Fondazione eroga al Direttore un compenso, commisurato al tempo necessario per attendere


alla stessa, che è determinato all'inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico decade con quello del Consiglio Direttivo, salvo gravi motivi che ne possono determinare l'allontanamento anticipato. Può essere riconfermato nel suo incarico senza limiti di mandati.

15

#### Il Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, e da un consigliere a ciò delegato dal consiglio.

Spetta al Comitato, nel rispetto delle deliberazioni e della competenza generale del Consiglio, provvedere all'ordinaria amministrazione negli intervalli tra le sedute di quest'ultimo; deliberare sulla gestione delle entrate ordinarie dell'ente e sulla ripartizione delle rendite secondo i criteri enunciati nel presente statuto all'art. 4 o deliberati dal Consiglio Direttivo; predisporre il progetto di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'organo di revisione contabile; vigilare sullo svolgimento di eventuali rapporti di lavoro; deliberare sulle altre questioni delegategli, anche in via generale, dal Consiglio Direttivo. Non possono in ogni caso essere delegate dal Consiglio né l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo né le attribuzioni relative agli acquisti e alienazioni di immobili, alla stipulazione di mutui ed alla concessione di garanzie.



Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei membri o dell'organo di revisione contabile. Esso delibera a maggioranza assoluta.

16

#### L'organo di revisione contabile

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un organo di revisione contabile nominato per cinque anni.

La composizione e la costituzione dell'organo di revisione contabile sono determinate dal regolamento interno adottato con parere unanime del Consiglio Direttivo.

Il presidente dell'organo di revisione contabile è nominato dal consiglio direttivo su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova

I membri dell'organo di revisione contabile devono possedere i medesimi requisiti richiesti dalla legge per i sindaci di Società per azioni. Il Presidente dell'organo di revisione contabile assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

I membri effettivi dell'organo di revisione contabile, anche individualmente, controllano l'amministrazione della Fondazione ed accertano la regolare tenuta della contabilità, procedendo quando lo ritengano ad atti d'ispezione o di verifica, comunicano al Consiglio Direttivo la relazione al bilancio annuale, hanno diritto al compenso stabilito in relazione

ai relativi albi di appartenenza.

Le riunioni dell'organo di revisione contabile sono verbalizzate in apposito registro.

17

#### L'assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dai partecipanti aderenti e dai partecipanti sostenitori e si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere un membro del consiglio direttivo.

L'assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi.


L'assemblea è presieduta dal Presidente della fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice e ogni partecipante ha diritto ad un voto. Non è ammessa la delega.

18

#### Titoli di solidarietà

La Fondazione potrà, con deliberazione del Consiglio Direttivo, ed alle condizioni fissate dalle norme vigenti, emettere o far emettere titoli di solidarietà, come previsti dall'art.



29 d.lgs. 460/97, per il finanziamento di proprie iniziative sociali.

19

#### Modifiche statutarie

Tutte le modificazioni del presente Statuto debbono essere deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti, a condizione che tutti i consiglieri nominati dai "fondatori costituenti" abbiano espresso voto favorevole.

Le modifiche così deliberate dovranno essere approvate dall'autorità amministrativa ai sensi del DPR 361 del 10.02.2000. Non sono comunque modificabili le finalità della Fondazione previste dal presente Statuto.

20

#### Estinzione

Con gli stessi quorum previsti dall'articolo precedente il Consiglio Direttivo può deliberare l'estinzione della Fondazione, qualora il raggiungimento dello scopo divenisse impossibile o di scarsa utilità ovvero il patrimonio risultasse insufficiente. Nella medesima delibera il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di tre liquidatori scelti anche tra i membri del Consiglio, e detta i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori provvedono agli adempimenti previsti dalle leggi e, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione,


procedono alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra od altre ONLUS aventi finalità omogenee o analoghe, secondo le indicazioni espresse dal Consiglio Direttivo nella deliberazione di estinzione ovvero, nel caso di sopravvenuta impossibilità di darvi esecuzione, secondo il parere vincolante degli "Enti Fondatori costituenti", sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

21

#### Clausola Arbitrale

Tutte le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, o comunque sorte in dipendenza di esso, saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

Nel caso in cui le parti contendenti siano due, ciascuna parte designerà un arbitro: la parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata con A.R., il nome del proprio arbitro; la controparte (parte convenuta) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvederà a rendere noto a sua volta, con lettera raccomandata con A.R. il nome del proprio arbitro. I due arbitri così designati provvederanno entro 20 giorni a nominare il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di



arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati dalle parti non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina dell'arbitro della parte convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Padova. Nel caso in cui le parti siano più di due, il Collegio Arbitrale sarà nominato nel suo complesso dal Presidente del Tribunale di Padova, su istanza di una delle parti interessate.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura Civile.

La sede dell'arbitrato sarà Padova.

22

#### Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia tra cui il D.Lgs. n. 460/1997.

F.to Mario Antonio Conte

F.to Lorenzo Robatto Notaio